

PROGETTO INTERVENTO ENVI, 6 maggio 2013

Grazie Presidente, onorevoli colleghi,

Oggi cominciamo l'iter della revisione della Direttiva VIA, la EIA DIRECTIVE, sulla Valutazione dell'impatto ambientale, la 92 del 2011.

Nel mio progetto di relazione ho illustrato la proposta di modifica di questa direttiva che ritengo **cruciale** per la politica ambientale dell'Unione Europea.

Sono circa **200 le tipologie di progetti** sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale come ponti, porti, centrali nucleari, autostrade, discariche di rifiuti, allevamenti intensivi di polli, suini, e moltissimi altri.

La direttiva VIA **prevede che un progetto pubblico o privato** che può avere un impatto sull'ambiente, prima di essere autorizzato dalle autorità locali, deve essere sottoposto ad una Valutazione di Impatto Ambientale.

La direttiva VIA, di **carattere procedurale**, ha come obiettivo quello di rendere i progetti che rientrano nel suo campo di applicazione **SOSTENIBILI** dal punto di vista ambientale.

La Direttiva divide i progetti in **due grandi categorie**:

- quelli dell'ALLEGATO I che sono sempre sottoposti alla procedura VIA ad esempio raffinerie, centrali nucleari, autostrade,
- quelli dell'ALLEGATO II di impatto potenzialmente minore come ad esempio piste da sci, metropolitane, fonderie che devono essere sottoposti ad una **Verifica di assoggettabilità** caso per caso, la cosiddetta procedura di SCREENING.

La direttiva **stabilisce** gli obblighi inerenti ai **committenti** e alle **autorità competenti** e il grado di **coinvolgimento del pubblico** nel processo decisionale.

Nei 28 anni di applicazione della Direttiva VIA in Europa, la prima risale al 1985, ci sono state **tre modifiche marginali** mentre il contesto politico, giuridico, geografico e ambientale dell'Unione è cambiato notevolmente.

Nel frattempo si sono manifestati alcuni **contenziosi legali** davanti alla Corte di Giustizia, contenziosi inferiori per numero solo a quelli relativi alla Direttiva Habitat.

VENIAMO ORA ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha perciò proposto un PROGETTO DI DIRETTIVA il COM 628 del 2012

Tenendo conto:

- PRIMO dei pronunciamenti della **Corte di Giustizia**,
- SECONDO degli **obiettivi politici prioritari** come l'USO EFFICIENTE delle RISORSE, lotta ai CAMBIAMENTI CLIMATICI, tutela BIODIVERSITA', protezione del SUOLO.

Le principali modifiche contenute nella proposta della Commissione riguardano:

- 1) **la procedura di verifica di assoggettabilità detta SCREENING.**
- 2) **la qualità delle informazioni del rapporto ambientale (il cosiddetto SCOPING);**
- 3) **la definizione della tempistica del processo decisionale e la SEMPLIFICAZIONE delle procedure**

1) vediamo LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DETTA SCREENING.

Nella procedura di screening per stabilire se i progetti contenuti nell'allegato II debbano essere sottoposti alla procedura di VIA, la Commissione ha **inserito il NUOVO ALLEGATO IIA prevedendo l'obbligo per il committente** di fornire tutta una serie di informazioni specifiche all'autorità competente.

Ciò al fine di assicurare che **la procedura VIA sia richiesta solo nei casi** in cui un progetto possa avere un IMPATTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO evitando i casi dove non è necessaria.

L'obbligo di fornire informazioni precise e specifiche consentirà di **risparmiare tempo e denaro** evitando dubbi e lungaggini con conseguenti richieste di integrazioni dell'autorità' competente al committente.

Per la decisione di screening la Commissione **ha poi ampliato** in maniera consistente i CRITERI DI SELEZIONE previsti dall'ALLEGATO III e ha stabilito che l'autorità' deve decidere **entro 3 mesi o al massimo 6 mesi.**

2) vediamo LA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE (lo SCOPING)

Per migliorare la qualità delle informazioni viene introdotto **lo scoping obbligatorio** che prevede la portata e il livello di dettaglio delle informazioni riportate nel **rapporto ambientale.**

Il Rapporto Ambientale è il documento più importante che sarà alla base dell'analisi per rilasciare o meno l'autorizzazione finale di un dato progetto. (ART. 5).

Per permettere all'autorità competente di prendere decisioni precise **con l'ALLEGATO IV sono state integrate le informazioni** che il committente deve fornire nel rapporto ambientale **introducendo:**

- a) la VALUTAZIONE OBBLIGATORIA DELLE ALTERNATIVE RAGIONEVOLI aventi **il minor impatto ambientale** (incluso lo scenario di base);
- b) l'obbligo del MONITORAGGIO POST-VIA in caso di un progetto che abbia effetti nocivi significativi sull'ambiente
- c) **nuovi fattori di valutazione** come la biodiversità, l'uso delle risorse naturali, i cambiamenti climatici e rischi di calamità.

3) vediamo LA DEFINIZIONE DELLA TEMPISTICA DEL PROCESSO DECISIONALE E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

La Commissione ha stabilito:

- i tempi per la CONSULTAZIONE PUBBLICA che vanno da 30 a 60 GIORNI fino eccezionalmente a 90 GIORNI;
- i tempi per la DECISIONE FINALE di autorizzazione pari a 3 MESI e in casi eccezionali estendibili a 6 MESI
- introduzione di un'autorità di coordinamento, una sorta di **one-stop shop, lo sportello unico**, per coordinare la procedura VIA con eventuali altre valutazioni ambientali richieste da altre normative europee come la direttiva sulle emissioni industriali, Habitat o VAS Valutazione Ambientale Strategica.

VENIAMO ORA ALLA MIA POSIZIONE E ALLA MIE PRINCIPALI PROPOSTE

Con questa proposta la Commissione **alza notevolmente il livello** della normativa vigente e perciò do il mio appoggio al progetto di direttiva che considero buono.

Ho presentato una serie di proposte di emendamenti volte essenzialmente a rafforzare la proposta della Commissione, integrando alcuni passaggi allo scopo di renderla **più incisiva ed efficace**, senza in alcun modo stravolgere la sua impostazione.

Le principali novità che ho introdotto presentando **61 emendamenti** riguardano:

- I. **coinvolgere maggiormente il pubblico interessato nel processo decisionale;**
- II. **limitare il problema del conflitto di interessi;**
- III. **prevedere misure correttive in caso di monitoraggio ex-post con effetti negativi;**
- IV. **semplificare l'elaborazione e la verifica del rapporto ambientale;**
- V. **dare certezza giuridica;**
- VI. **includere nell'allegato I i progetti sui gas non convenzionali come lo shale gas**

D) per quanto riguarda il coinvolgere maggiormente il pubblico interessato nel processo decisionale

em. 15 ; em. 19 ; em. 22 ; em. 24 ; em. 34; em. 36; em. 38; em. 40; em. 45

Ho voluto rafforzare il ruolo del pubblico interessato nelle diverse fasi della procedura di VIA anche in considerazione della **Convenzione di Aarhus**,

In particolare nella FASE DI **SCREENING**; nella VALUTAZIONE DEL MONITORAGGIO e nel caso in cui gli Stati membri decidono di ricorrere alle DEROGHE previste nella direttiva. Più coinvolgiamo il pubblico e le autorità locali come le municipalità, più **riduciamo il numero dei futuri contenziosi legali** che riscontriamo pressoché in tutti gli Stati membri.

**II) bisogna limitare il grave problema del conflitto di interessi
em. 2 ; em. 5 ; em. 16 ; em. 32 em.**

Come ho purtroppo potuto constatare in Italia nonostante la separazione *formale* tra autorità competente e committente soprattutto quando questo è **un soggetto pubblico**, in alcuni casi si verifica spesso **UN'IMPROPRIA COMMISTIONE TRA I DUE ATTORI**, tale da inquinare l'obiettività del giudizio (**em.16**).

Deve dunque essere assicurata l'assoluta indipendenza dell'autorità competente dal committente anche per evitare il possibile fenomeno della **CORRUZIONE**.

**III) bisogna prevedere azioni correttive in caso di monitoraggio ex-post con effetti negativi
em.6 ; em. 39 ; em. 40; em. 41**

Approvo le proposte della Commissione in materia di monitoraggio ex-post ma le ritengo insufficienti.

Se le MISURE DI ATTENUAZIONE E COMPENSAZIONE **sono state inefficaci**, occorre prevedere soluzioni per risolvere il problema e perciò il committente deve farsi carico di attuare specifiche **AZIONI CORRETTIVE**.

**IV) bisogna semplificare l'elaborazione e la verifica del rapporto ambientale
Em. 5 ; em. 28; em. 29; em. 30; em. 31 , em.32**

La Commissione per garantire il controllo qualitativo degli esperti incaricati di elaborare e verificare il rapporto ambientale, ha proposto il loro **ACCREDITAMENTO**.

Considerate le **difficoltà applicative ed i costi** ho ritenuto di non imporre agli Stati membri e al committente il ricorso obbligatorio a questa nuova categoria di consulenti.

Ad esempio questi esperti possono essere importanti figure accademiche e universitarie che difficilmente vorrebbero far parte di albi professionali.

Per questo aspetto, mi sono dissociato dalla commissione, rafforzando però il fatto che questi esperti siano assolutamente **INDIPENDENTI E COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE**.

**V) sulla certezza giuridica
em. 13 ; em. 9 . em. 48**

Al fine di garantire la necessaria certezza giuridica, ho proposto di inserire una chiara **DEFINIZIONE DI BIODIVERSITÀ (em. 13)** sulla base della Convenzione ONU sulla diversità biologica.

In merito alle **misure transitorie** previste all'art. 3 che **introducono un'applicazione retroattiva** della direttiva ho ritenuto necessario stabilire un punto di riferimento per autorità competenti ed i committenti per quei progetti che hanno iniziato ma non concluso la procedura di VIA.

Ovvero se all'entrata in vigore della nuova Direttiva la procedura si trovasse in fase avanzata con già stato **depositato il rapporto ambientale** si può concludere la procedura seguendo la normativa vigente. (**em. 9 ; em. 48**)

**VI) sull' includere nell'allegato I i progetti sui gas non convenzionali come gli *shale gas*
Em. 8 ; em. 50**

Ho dato seguito a quanto chiesto dal Parlamento europeo con la risoluzione dell'on. SONIK del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto che, in base al principio di precauzione ha chiesto di includere **nell'allegato I** della direttiva i cosiddetti "idrocarburi non convenzionali", in modo che i relativi progetti di esplorazione ed estrazione siano obbligatoriamente sottoposti a VIA.

Ho introdotto, infine, una serie di ALTRI EMENDAMENTI:

- la Commissione deve dare agli Stati membri la necessaria ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLO *one-stop shop* il cosiddetto SPORTELLO UNICO (em. 18) ;
- gli stati membri devono prevedere SANZIONI EFFICACI in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, sanzioni che siano: **effettive, proporzionali e dissuasive.** (em. 46)
- ho proposto di esplicitare i TITOLI nei vari Allegati, per permettere un più semplice utilizzo della normativa, in particolare per i "non addetti ai lavori" (em. 49, 51, 52, 57, 59)
- ho maggiormente PRECISATO L'OBIETTIVO della direttiva che è quello di consentire la **scelta più sostenibile e a minor impatto ambientale** (em. 3 ; 26; 37)
- riguardo alla pratica del "*salami slicing* ", cioè il ricorso al frazionamento delle opere in lotti separati per evitare una VIA, ho rafforzato quanto già previsto nel testo della Commissione (em. 20 ; 35)

Adottare al più presto la nuova direttiva VIA significa passare dalle parole ai fatti e dotare l'Unione europea di uno strumento operativo assolutamente cruciale per rispondere alle sfide globali del XXI secolo con **opere realizzate in funzione del loro impatto su: l'efficienza delle risorse, i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità.**

Il mio auspicio, quindi, è che anche grazie al prezioso contributo dei Colleghi, la Commissione Ambiente possa arrivare ad **adottare a luglio** un testo forte e condiviso.

Ascolterò ora con molto interesse il parere degli ombra, della Commissione e degli altri colleghi.